ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "N. STRAMPELLI"
Viale Europa 1 - 62022 CASTELRAIMONDO (MC) -tel.0737/641180
sito web www.icstrampelli.gov.it e-mail mcic80200e@istruzione.it -pec mcic80200e@pec.istruzione.it
Cod.Meccan. MCIC80200E - Cod.Fisc.- 81001060433

Oggetto: ***Assenze e validità anno scolastico 2024-25~DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO***

Approvato dal collegio docenti del 05/09/2024 con delibera n.15

Vista la normativa di riferimento:

Decreto Lgs. n. 59 del 2004 che all'art. 11, comma 1, recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

D.Lgs. 62/2017 art.5 c.1 e c.2 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", che all'art. 5 c. 2 recita: "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

Si comunica il

LIMITE MASSIMO DI ORE DI ASSENZA consentito nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'a. s. 2024-2025.

SCUOLA	n. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze (75%)	Numero ore massimo di assenze (25%)

SECONDARIA PRIMO GRADO	30 ore	990 (957*)	743 (717*)	248 (239*)

*alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)

Si ricorda che:

le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO:

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali. Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito:

Assenze per motivi di salute:

1. Assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute;
2. Ricovero ospedaliero;
3. Visite specialistiche ospedaliere o day hospital;
4. Terapie e/o cure programmate e documentabili.
5. Gravi e documentati motivi di famiglia (gravi patologie, lutti dei familiari entro il II grado);
6. Assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine per motivi legali;
7. Visita a genitori reclusi.
8. Pratica sportiva agonistica organizzata da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
9. Adesione a confessioni religiose nel rispetto di intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Paterni